

Impresa 4.0
Aggiornamento n.1

Sviluppo Economico
Fisco e Diritto di Impresa

18/02/2019

Iperammortamento

Nella G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n.12: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

All’art. 3 quater - Altre misure di deburocratizzazione per le imprese - viene specificato che ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, **il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione**, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.

Nuova Sabatini

Con il [decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019](#), è stata disposta, **a partire dal 7 febbraio 2019**, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall'articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

Il decreto è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019**.

Per maggiori informazioni: [Link](#)

Tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) e smart contract

Nella G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n.12: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*.

All’art.8-ter: “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”, si introduce la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) che degli "smart contract".

Si definiscono **«tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici** che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Si definisce **«smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti** e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il

requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si prevede anche che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici (e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari) della validazione temporale elettronica (ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione di tali effetti.